



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Simona BRANCACCIO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>112</b>	<b>24/04/2026</b>	<b>306</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al "Piano di Gestione Abbazia Cava-Vietri" da realizzarsi nel comune di Vietri sul Mare (SA) e nel Comune di Cava De' Tirreni (SA) proposto da sig. Michele Petruzzelli – ID 1413 VINCAAPPR.***

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO che:**

- a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;
- e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;
- k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali*" e che "*La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

*espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).”;*

- l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il *“Recepimento delle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) -DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” ART. 6, paragrafi 3 e 4”. Aggiornamento delle “Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”;*
- m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;*
- n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

#### **CONSIDERATO che:**

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n.0621298/2025 del 13/11/2025 contrassegnata con ID 1413\_VINCAAPPR, il sig. Michele Petruzzelli - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato Dott.ssa For. Carmela Senatore istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata relativa al *“Piano di Gestione Abbazia Cava-Vietri”* da realizzarsi nel comune di Vietri sul Mare (SA) e nel Comune di Cava De’ Tirreni (SA);
- b. l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott. Antonio Manna, funzionario dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 0646215/2025 del 21/11/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente Sig. Michele Petruzzelli, al Comune di Vietri sul Mare, al Comune di Cava De’ Tirreni, all’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, e alla Riserva Naturale della Valle delle Ferriere c/o Reparto CC Biodiversità Caserta, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l’avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l’avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- e. la Riserva Naturale della Valle delle Ferriere c/o Reparto CC Biodiversità Caserta con nota prot. n. 10/1-893/2025 del 19/12/2025 ha trasmesso il sentito di propria competenza;
- f. la U.O.S. 207. 02. 02 Servizi territoriali provinciali di Salerno - Gestione del rischio con prot. reg. n. 340347 dello 08/07/2025 ha trasmesso l’approvazione della versione in *“minuta”* del P.G.F.;

#### **CONSIDERATO altresì che:**

- a. il sentito è stato richiesto al soggetto gestore Ente Parco dei Monti Lattari, con la nota di avvio del procedimento prot. reg. n. 0646215/2025 del 21/11/2025, sollecitato con nota prot. reg. n. 261869 del 16/03/2026, ma ad oggi ancora non risulta rilasciato;

- b. l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, con PP 76-50-17-2023, acquisito dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in data 14/06/2023, a seguito di richiesta di parere formulata dalla medesima Direzione con prot. 218636 del 26/04/2023, ha espresso il parere sull'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 e, nello specifico, sull'applicabilità dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90 (silenzio/assenso), ritenendo tali disposizioni applicabili al "sentito";
- c. il parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, essendo decorsi i 60 giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, previsti dalle Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania di cui alla D.G.R. 280/2021 per il rilascio del parere di screening, il "Sentito" di cui all'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 si intende quindi acquisito ai sensi dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90, precisando che eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dalla mancata espressione del soggetto gestore, rimangono permanentemente in capo allo stesso.

**RILEVATO che:**

- a. detto piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 02/04/2026, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"L'istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento il dott. Antonio Manna, il quale evidenzia quanto segue:

Nella documentazione presentata per la **Valutazione d'Incidenza appropriata**, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare. La documentazione trasmessa è risultata essere adeguata ai fini di una coerente valutazione, pertanto:

Considerato che:

- la richiesta di Valutazione d'Incidenza appropriata è stata avanzata per il progetto dal titolo: "Piano di Gestione Abbazia Cava-Vietri" da realizzarsi nel comune di Vietri sul Mare (SA) e nel Comune di Cava De' Tirreni (SA), ai sensi del Regolamento Regionale Campania n°3/2017- proponente: Sig. Michele Petruzzelli, istanza acquisita con prot. reg. n. 621298/2025 del 13/11/2025;
- la documentazione allegata all'istanza è stata prodotta in maniera conforme alla normativa vigente, tenendo in considerazione anche la integrazione volontaria trasmessa via pec dal tecnico il 24/03/2026, ricevuta con prot. reg. n. 303930 del 25/03/2026 con cui lo stesso ha precisato che
- la superficie oggetto di pianificazione che ricade all'interno della ZSC è di 54,256 ettari, corrispondente al 52,84% dell'intera superficie oggetto di pianificazione che è di 102,70 ha
- durante gli interventi previsti non verrà più presa in considerazione la D.G.R. n. 795 del 2017 riguardo al rispetto delle misure di conservazione, ma le sole misure di conservazione e le condizioni d'obbligo di cui al Piano di Gestione della ZSC 'Dorsale dei Monti Lattari' approvato con D.G.R. N. 617 /2024.
- tuttavia, con una seconda integrazione volontaria trasmessa via pec il 27/03/2026, ricevuta con prot. reg. n. 314281 del 27/03/2026, il tecnico ha dichiarato che, a rettifica parziale di quanto dichiarato nella prima integrazione, la superficie oggetto di pianificazione che ricade all'interno della ZSC è di 78,49 ha, corrispondente al 76,42% dell'intera superficie oggetto di pianificazione
- l'intervento ricade in parte nella ZSC IT8030008 - Dorsale dei Monti Lattari;
- L'area oggetto di pianificazione, pari in tutto a 102,70 ettari, ricade per 78,49 ettari all'interno della ZSC IT8030008 , pari allo 0,53 % dell'intera superficie di detta ZSC, estesa su 14.564,09 ha;
- dalla verifica della Carta della Natura ISPRA ARPAC 2018 sono presenti le classi: "Boschi a Castanea sativa" e "Leccete supramediterranee";
- dal verifica della cartografia del Piano di Gestione della ZSC IT8030008 - Dorsale dei Monti Lattari sono presenti gli habitat 9260 'Boschi di Castanea sativa' e 9340 'Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia';

- gli interventi di taglio previsti dal Piano saranno eseguiti in periodi al di fuori di quello di riproduzione della fauna localmente presente;
- l'attuazione del P.G.F. non comporta distruzione o frammentazione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;
- il P.G.F. non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito sopra indicato con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per il quale il sito Natura 2000 è stato designato;
- il P.G.F. risulta coerente con le misure di conservazione del Piano di Gestione della ZSC IT8030008 - Dorsale dei Monti Lattari, approvato con D.G.R. 617 /2024

- le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all'applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l'ambito normativo definito.

Vista l'approvazione della versione in "minuta" del P.G.F. da parte della Regione Campania – U.O.D. 50.07.26 trasmessa con prot. reg. n. 340347 dello 08/07/2025.

Visto il "Sentito" favorevole del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Caserta, gestori della Riserva Valle delle Ferriere, inserita nella ZSC IT8030008, trasmesso con prot. n. 10/1-893/2025 del 19/12/2025, acquisito al prot. reg. n. 0731990/2025 del 22/12/2025.

Visto il "Sentito" favorevole dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari acquisito con la procedura di cui all'Art. 17 bis, c. 3 della L. 241/1990, considerato che:

il "Sentito" è stato richiesto al Parco Regionale dei Monti Lattari con la nota di avvio del procedimento prot. reg. n. 646215/2025 del 21/11/2025, sollecitato con nota prot. reg. n. 261869 del 16/03/2026, ma ad oggi ancora non risulta rilasciato;

l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, con PP 76-50-17-2023, acquisito dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in data 14/06/2023, a seguito di richiesta di parere formulata dalla medesima Direzione con prot. 218636 del 26/04/2023, ha espresso il parere sull'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 e, nello specifico, sull'applicabilità dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90 (silenzio/assenso), ritenendo tali disposizioni applicabili al "sentito";

secondo il parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, essendo decorsi i 60 giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, previsti dalle Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania di cui alla D.G.R. 280/2021 per il rilascio del parere di screening, il "Sentito" di cui all'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 si intende quindi acquisito ai sensi dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90, precisando che eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dalla mancata espressione del soggetto gestore, rimangono permanentemente in capo allo stesso.

**Pertanto, si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle misure di conservazione del Piano di Gestione di cui alla D.G.R. 617 /2024 della ZSC IT8030008 - Dorsale dei Monti Lattari, delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione, di quelle di Enti terzi, e delle prescrizioni che seguono:**

**rispetto dell'art. 2 Utilizzazioni forestali del Regolamento del Piano di Gestione della ZSC IT8030008 – Dorsale di Monti Lattari, commi:**

- 1. Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 9210, 9260, 9340 (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE12)**
- 2. Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 9210 9260 o 9340, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione. (RE13)**
- 3. Su superfici classificate come habitat 91AA, 9210, 9260, 9340, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in assenza dei primi). (RE15)**

4. All'interno dei querceti (boschi di roverella, cerro o leccio), divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in caso di assenza dei primi). (RE17)

6. In tutte le proprietà, sia pubbliche che private, classificate come habitat 9340, soggette a pianificazione forestale e conseguente elaborazione del Piani di Gestione Forestale, è obbligatoria la forma di governo della fustaia su almeno il 30% dell'estensione dell'habitat 9340, da ottenere su superfici più accorpate possibili. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. Nei casi in cui l'estensione della fustaia risulti inferiore ai suddetti parametri è necessario provvedere a raggiungere l'obiettivo selezionando cedui da convertire in fustaie transitorie, mediante una fase di naturale invecchiamento oppure, eventualmente, attraverso un intervento di avviamento.

Nelle restanti superfici che mantengono la forma di governo del ceduo è fatto obbligo applicare le seguenti tecniche di utilizzazione che consentono di migliorare la compatibilità del ceduo con la conservazione dell'habitat e delle specie ad esso legate:

a) età del turno di ceduzione non inferiore a 30 anni;  
b) ampiezza massima della tagliata non superiore a 5 ettari;  
c) divieto di applicare il governo a ceduo per le formazioni che hanno superato l'età di 50 anni dall'ultimo intervento di ceduzione;  
d) privilegiare la ceduzione per gruppi rispetto a quella che preveda il rilascio di matricine a distribuzione geometrica;

e) mantenere almeno il 70% delle matricine rilasciate al turno precedente, di cui il 10% a sviluppo indefinito

f) mantenere nuclei di biodiversità non sottoposti a ceduzione in tutte le fasce di 15 metri adiacenti al reticolo idrografico; tale area può essere conteggiata nel 10% a sviluppo indefinito;

g) divieto di effettuare le operazioni di allestimento, concentramento o esbosco all'interno di fossi e corsi d'acqua anche temporaneamente privi di scorrimento superficiali, anche in assenza di opere idraulico-forestali. (RE09)

7. Obbligo di rilascio di isole di senescenza all'interno delle formazioni classificate come habitat 9210, da prevedere nei Piani di Gestione Forestali delle proprietà pubbliche. Tali superfici dovranno estendersi complessivamente per almeno il 20% della superficie dell'habitat 9210\* all'interno della proprietà oggetto di pianificazione, possibilmente su superfici accorpate. L'obiettivo è quello di ottenere foreste di faggio vetuste. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. In queste formazioni potranno essere effettuati, qualora necessario, soltanto interventi specifici finalizzati a migliorare la conservazione dell'habitat o in favore di determinate specie di interesse conservazionistico. (RE11)

8. Divieto di eradicazione su superfici classificate come habitat 9260 di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte di castagno (*Castanea sativa*) salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive. (RE14)

9. Su superfici classificate come habitat 9210, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. (RE-16)

10. Sulle superfici classificate come habitat 9210 è fatto obbligo del divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Ilex aquifolium*. (RE21)

11. Divieto di piantumazione e/o diffusione di esemplari di qualunque specie vegetale alloctona riconosciuta come invasiva in Campania e/o in Italia (RE-T-04) inoltre, va rispettato quanto disposto dagli artt. 79 e 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:

- salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero

di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);

- tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
- rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
- nelle fustaie, al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'insorgere di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
- nelle fustaie deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
- nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni;
- rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
- non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*;
- attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- di sottoporre tutti gli interventi del piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;
- comunicare l'inizio delle operazioni di taglio all'Ente delegato (Comunità Montana Monti Lattari ) alla U.O.S. di competenza U.O.S. 207. 02. 02 e al Comando stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;
- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti; Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

A margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art.37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Monti Lattari e dalla attuale U.O.S. 207. 02. 02 'Servizi territoriali provinciali di Salerno - Gestione del rischio', ex U.O.D. 50.07.26, a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno. La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore.

- b. l'esito della Commissione del 02/04/2026, così come sopra riportato, è stato comunicato al sig. Michele Petruzzelli con nota prot. reg. n. 0356414/2026 del 14/04/2026;

- c. il sig. Michele Petruzzelli ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

**RITENUTO** di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

**VISTI:**

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 02/04/2026, relativamente al "Piano di Gestione Abbazia Cava-Vietri" da realizzarsi nel comune di Vietri sul Mare (SA) e nel Comune di Cava De' Tirreni (SA) proposto dal sig. Michele Petruzzelli con il rispetto delle misure di conservazione del Piano di Gestione di cui alla D.G.R. 617 /2024 della ZSC IT8030008 - Dorsale dei Monti Lattari, delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione, di quelle di Enti terzi, e delle prescrizioni che seguono:  
rispetto dell'art. 2 Utilizzazioni forestali del Regolamento del Piano di Gestione della ZSC IT8030008 – Dorsale di Monti Lattari, commi:
  1. Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 9210, 9260, 9340 (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE12)
  2. Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 9210 9260 o 9340, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione. (RE13)
  3. Su superfici classificate come habitat 91AA, 9210, 9260, 9340, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in assenza dei primi). (RE15)
  4. All'interno dei querceti (boschi di roverella, cerro o leccio), divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in caso di assenza dei primi). (RE17)
6. In tutte le proprietà, sia pubbliche che private, classificate come habitat 9340, soggette a pianificazione forestale e conseguente elaborazione del Piani di Gestione Forestale, è obbligatoria

la forma di governo della fustaia su almeno il 30% dell'estensione dell'habitat 9340, da ottenere su superfici più accorpate possibili. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. Nei casi in cui l'estensione della fustaia risulti inferiore ai suddetti parametri è necessario provvedere a raggiungere l'obiettivo selezionando cedui da convertire in fustaie transitorie, mediante una fase di naturale invecchiamento oppure, eventualmente, attraverso un intervento di avviamento.

Nelle restanti superfici che mantengono la forma di governo del ceduo è fatto obbligo applicare le seguenti tecniche di utilizzazione che consentono di migliorare la compatibilità del ceduo con la conservazione dell'habitat e delle specie ad esso legate:

- a) età del turno di ceduzione non inferiore a 30 anni;
  - b) ampiezza massima della tagliata non superiore a 5 ettari;
  - c) divieto di applicare il governo a ceduo per le formazioni che hanno superato l'età di 50 anni dall'ultimo intervento di ceduzione;
  - d) privilegiare la ceduzione per gruppi rispetto a quella che preveda il rilascio di matricine a distribuzione geometrica;
  - e) mantenere almeno il 70% delle matricine rilasciate al turno precedente, di cui il 10% a sviluppo indefinito
  - f) mantenere nuclei di biodiversità non sottoposti a ceduzione in tutte le fasce di 15 metri adiacenti al reticolo idrografico; tale area può essere conteggiata nel 10% a sviluppo indefinito;
  - g) divieto di effettuare le operazioni di allestimento, concentramento o esbosco all'interno di fossi e corsi d'acqua anche temporaneamente privi di scorrimento superficiali, anche in assenza di opere idraulico-forestali. (RE09)
7. Obbligo di rilascio di isole di senescenza all'interno delle formazioni classificate come habitat 9210, da prevedere nei Piani di Gestione Forestali delle proprietà pubbliche. Tali superfici dovranno estendersi complessivamente per almeno il 20% della superficie dell'habitat 9210\* all'interno della proprietà oggetto di pianificazione, possibilmente su superfici accorpate. L'obiettivo è quello di ottenere foreste di faggio vetuste. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. In queste formazioni potranno essere effettuati, qualora necessario, soltanto interventi specifici finalizzati a migliorare la conservazione dell'habitat o in favore di determinate specie di interesse conservazionistico. (RE11)
8. Divieto di eradicazione su superfici classificate come habitat 9260 di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte di castagno (*Castanea sativa*) salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive. (RE14)
9. Su superfici classificate come habitat 9210, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. (RE-16)
10. Sulle superfici classificate come habitat 9210 è fatto obbligo del divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Ilex aquifolium*. (RE21)
11. Divieto di piantumazione e/o diffusione di esemplari di qualunque specie vegetale alloctona riconosciuta come invasiva in Campania e/o in Italia (RE-T-04)
- inoltre, va rispettato quanto disposto dagli artt. 79 e 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:
- salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
  - tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
  - rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
  - nelle fustaie, al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo

per la pubblica incolumità o per l'insorgere di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;

- nelle fustaie deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
- nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni;
- rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
- non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;
- attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- di sottoporre tutti gli interventi del piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;
- comunicare l'inizio delle operazioni di taglio all'Ente delegato (Comunità Montana Monti Lattari) alla U.O.S. di competenza U.O.S. 207. 02. 02 e al Comando stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;
- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti; Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA. A margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art.37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Monti Lattari e dalla attuale U.O.S. 207. 02. 02 'Servizi territoriali provinciali di Salerno - Gestione del rischio', ex U.O.D. 50.07.26, a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del piano con il piano esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il presente provvedimento ha validità pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti allo stesso.
4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
  - 6.1. al proponente sig. Michele Petruzzelli;
  - 6.2. al Comune di Vietri sul Mare;

- 6.3. al Comune di Cava De' Tirreni;
- 6.4. all'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- 6.5. alla Riserva Naturale della Valle delle Ferriere c/o Reparto CC Biodiversità Caserta;
- 6.6. alla Comunità Montana Monti Lattari;
- 6.7. alla Regione Campania U.O.S. 207. 03. 02 Ambiente e Foreste;
- 6.8. alla Regione Campania U.O.S. 207. 02. 02 Servizi territoriali provinciali di Salerno - Gestione del rischio;
- 6.9. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
- 6.10. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

**Simona BRANCACCIO**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*